

CAMB/2016/69 del 12 dicembre 2016

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio idrico integrato: Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Approvazione.**

Il Presidente
F.to Tiziano Tagliani

CAMB/2016/69

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2016/7928 del 09/12/2016. Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
3	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
4	Michele De Pascale	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
5	Michele Giovannini	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Tiziano Tagliani dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: Servizio idrico integrato: Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Approvazione.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare art. 147, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale:
 1. *I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni [...]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche [...].*
 - 1-bis. [...]
 2. *Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:*

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.;

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in particolare art. 34, comma 20, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia” o “ATERSIR”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambientale) e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamato in particolare l'art. 7, comma 5, lettera *f*) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito dell'Agenzia provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

rilevato che il suindicato art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con il decreto "Sblocca Italia", reintroduce il principio di *unicità della gestione* del servizio idrico integrato (comma 2) e dunque la regola della gestione unica di ambito e, in particolare, di ambito almeno provinciale ai sensi della prima parte del comma 2-bis;

rilevato inoltre che, rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni introdotte dalla l. n. 221/2015, "fa salve" le fattispecie di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*), le quali rappresentano pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (da affidare);

preso atto che successivamente all'introduzione delle modificazioni al comma 2-bis di cui alla l. n. 221/2015 sono pervenute a questa Agenzia domande di "salvaguardia" della gestione del servizio da parte di alcuni Enti locali ai sensi di quanto previsto in specie nella lettera *b*) del medesimo comma 2-bis;

rilevato che:

- con nota PG.AT/2016/0002208 del 01/04/2016 l'Agenzia ha posto un quesito all'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) in ordine all'interpretazione dell'art. 147, comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con l'art. 62, comma 4, della l. n. 221/2015, con particolare riferimento ai profili di individuazione delle "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti" ai fini della salvaguardia;
- con nota prot. 0007069 del 18/04/2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito un parere interpretativo in merito alla nuova disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, rispondendo ai quesiti posti dalla Regione Lombardia e dall'ANEA (per conto degli Enti di ambito);

visti i contenuti del suindicato parere ministeriale (al quale si rinvia) in relazione alla verifica preliminare delle condizioni di riconoscibilità delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 221/2015 nonché all'accertamento dei requisiti indicati dalla norma ai fini della salvaguardia;

ritenuto necessario dotarsi di apposite linee guida, coerenti con i contenuti della suindicata nota prot. 0007069 del 18/04/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità della risorsa idrica e sull'utilizzo efficiente della medesima e per l'adozione del provvedimento di salvaguardia, previa definizione dell'ambito oggettivo di applicazione della medesima disposizione attraverso l'individuazione delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma;

ritenuto pertanto di approvare il documento "*Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147,*

comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” allegato al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto che il provvedimento positivo o negativo in merito all’istanza di salvaguardia presentata dagli Enti locali interessati e, pertanto, in merito all’istanza di esclusione della gestione autonoma dall’ambito territoriale organizzato dall’Agenzia e dalla gestione unica di ambito è adottato con deliberazione di questo Consiglio d’ambito sulla base dell’attività di accertamento prevista dal comma 2-bis, lettera b) dell’art. 147, svolta secondo le modalità indicate nelle “Linee guida” di cui alla presente deliberazione;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Linee guida per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” allegato al presente atto e di esso parte integrante;
2. di dare atto che il provvedimento positivo o negativo in merito all’istanza di salvaguardia presentata dagli Enti locali interessati è adottato con deliberazione di questo Consiglio d’ambito sulla base dell’attività di accertamento prevista dal comma 2-bis, lettera b) dell’art. 147, svolta secondo le modalità indicate nelle “Linee guida” di cui al precedente punto 1.;
3. di disporre altresì l’invio della presente deliberazione ai soggetti interessati;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Premessa

Se da un lato l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale o TUA) (re)introduce il principio del gestore unico di ambito, dall'altro stabilisce al comma 2-bis (inserito dal d.l. n. 133/2014, c.d. decreto Sblocca Italia, e successivamente modificato dall'art. 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) che *sono fatte salve*, oltre alle *gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148*, le **gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni** che presentano altresì le seguenti **caratteristiche**:

- A. *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
- B. *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- C. *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

La norma prevede che, ai fini della salvaguardia, *l'Ente di Governo d'Ambito (EGA: in regione Emilia Romagna ATERSIR) territorialmente competente provveda all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.*

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006, previa definizione dell'ambito oggettivo di applicazione della medesima norma di salvaguardia, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti (nel seguito anche solo Agenzia o ATERSIR) ha predisposto le presenti linee guida.

Il presente documento recepisce i contenuti della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0007069 del 18/04/2016) inerente l'interpretazione dell'art. 147, comma 2-bis del suindicato decreto.

1. Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b) D.Lgs. 152/2006

L'attuale formulazione dell'art. 147 del TUA sottolinea il principio di **unicità della gestione** (comma 2) e dunque la **regola della gestione unica di ambito** e, in particolare, di ambito **almeno provinciale** ai sensi della prima parte del comma 2-bis.

Rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis "fa salve" però le fattispecie di cui alle lettere *a)* e *b)*, le quali rappresentano pertanto una **deroga** alla regola della gestione unica di ambito (si aggiunga, da affidare); si tratta cioè di fattispecie che l'Ente di governo dell'ambito (EGA) è chiamato a "salvaguardare", nel senso di escluderle dalla gestione unica di ambito.

Quanto alle singole fattispecie:

- sub **lettera a)**: sono le gestioni in forma autonoma **già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148** del TUA **nelle forme consentite** dall'ordinamento giuridico *pro tempore* vigente, **previo consenso dell'EGA**; in ogni caso sono gestioni organizzate dal singolo Comune sia che si tratti di gestione "diretta" (azienda speciale o gestione in economia) sia che si tratti di gestione *in house* mediante contratto di servizio sottoscritto tra Comune e società partecipata¹;
- sub **lettera b)**: sono le gestioni in forma autonoma **esistenti** alla data di entrata in vigore della l. n. 221/2015 e cioè al **2 febbraio 2016**.

Ai fini applicativi della norma di salvezza, si deve trattare inoltre di gestioni organizzate in una delle **forme consentite dall'ordinamento giuridico pro tempore** vigente. Ciò conduce a ritenere che le fattispecie di cui al comma 2-bis, lettera b), in base anche a quanto indicato nel parere ministeriale, sono:

1. gestioni in economia dei Comuni montani fino a 1.000 abitanti, non già "istituite" ai sensi del comma 5 dell'art. 148;
2. affidamenti *in house* assentiti dai Comuni in assenza dell'Ente di governo d'ambito o in caso di mancato affidamento del SII (al gestore unico);
3. affidamenti *in house* assentiti dall'EGA nel rispetto del principio di "unitarietà" della gestione del servizio idrico.

Le gestioni del servizio idrico **in forma autonoma**, alle quali fa riferimento la lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147, sono cioè le gestioni dirette del singolo Comune o le gestioni *in house*, assentite come più sopra precisato, che sono rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito e che, in presenza di determinate caratteristiche della risorsa idrica, vengono sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto Sblocca Italia (cioè, tecnicamente, "salvaguardate") e formalmente collocate "fuori" dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito (se non lo sono già a tutti gli effetti, come nel caso delle gestioni sub lettera a)).

Inoltre, come precisato nel parere ministeriale, per "gestioni esistenti del servizio idrico" si deve intendere esclusivamente la **gestione integrata dei tre segmenti del servizio**.

2. Valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti

Ai fini dell'applicabilità del disposto del comma 2bis dell'art. 147, lett. b), "*verificato in via propedeutica le condizioni innanzi esplicitate, occorre accertare il ricorrere degli ulteriori e necessari presupposti indicati dalla norma*" (cfr. parere ministeriale).

A. Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate

B. Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Il Comune al momento di presentazione dell'istanza dovrà:

- documentare l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, ovvero sia da sorgenti o falde "*caratterizzate dal possedere, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità o, in taluni casi, pressoché inesistenti, al fine di*

¹ Con riferimento a tale caso ATERSIR si è già espressa con deliberazione CAMB/2015/30 del 13 luglio 2015 recante "Determinazioni in merito alle gestioni in economia del servizio idrico integrato nei comuni montani di Maiolo (RN) e Riolunato (MO) ex art. 147, comma 2-bis D.Lgs. 152/2006"

rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri di qualità per l'uso potabile di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31." (cfr. parere ministeriale);

- riportare su base cartografica l'esatta ubicazione delle sorgenti, evidenziando e dimostrando che le stesse ricadono in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

ATERSIR procederà poi alla verifica dei dati presentati.

C. Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Al fine della valutazione dell'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico si è proceduto alla selezione di un set di parametri che consentano di giudicare l'*efficienza* intesa come:

- utilizzo della risorsa senza "sprechi" della stessa;
- utilizzo della risorsa nel rispetto della tutela dei corpi idrici;
- utilizzo della risorsa nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".)

Salvo diversa indicazione, gli indicatori andranno definiti sulla base di **dati aggiornati all'anno 2015.**

L'individuazione dei parametri fa riferimento ad obblighi di diversa natura; esistono infatti:

- standard/livelli resi obbligatori dall'attuale normativa (es. D.Lgs. 152/2006, DPCM 4/3/96...);
- standard/livelli previsti da normative e regolamenti per i quali è necessario definire tempi di attuazione normativa (es. DPCM 4/3/96, Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna e relative norme...);
- standard/livelli ritenuti opportuni in base alle norme tecniche di settore.

Di seguito vengono riportati i parametri e i relativi valori di riferimento che devono essere raggiunti per la valutazione positiva nell'ambito dell'istruttoria relativa all'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Servizio di acquedotto

- *Numero dei contatori*: la misurazione dei volumi erogati si effettua regolarmente mediante contatori a norma (D.Lgs. 22/2007). Ogni utenza attiva deve essere provvista di un dispositivo di misura (**art. 146 del D.Lgs. 152/2006**) che risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
- *Dotazione idrica domestica*: rappresenta la quantità di acqua pro-capite giornaliera alla consegna espressa in l/ab/giorno intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore che deve essere assicurata alle utenze domestiche, va dunque calcolato come segue:

$$Di = (([m3] \text{ fatturati}) * 1000) / (365 * (Ab.\text{serviti residenti} + Ab.\text{serviti fluttuanti}));$$

Il **DPCM 4/3/96** prevede per utenze potabili domestiche una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab/giorno, tuttavia tale valore non può discostarsi significativamente dall'obiettivo fissato dalle **norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione**

Emilia-Romagna che prevedono il perseguimento di un consumo medio regionale domestico di 150 l/ab/giorno al 2016).

- *N° annuo di controlli di routine*: rappresenta il N° di controlli di routine che annualmente vengono effettuate sulle acque distribuite dall'acquedotto in ciascun comune; le frequenze dei controlli di routine dovranno essere conformi a quelle stabilite nel **D.Lgs N°31/2001** e successive modifiche;
- *Presenza di un contratto con un laboratorio di analisi*: viene richiesto di indicare l'esistenza di un contratto con un laboratorio per l'analisi delle acque destinate al consumo umano (è necessario allegare il contratto);
- *Presenza di dispositivi di disinfezione*: il **DPCM 4/3/96** prevede, per la potabilizzazione che anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque non lo richiedano, gli impianti debbano essere dotati di idonei dispositivi di disinfezione; viene calcolato come percentuale di volume annuo sottoposto a disinfezione immesso in rete sul volume annuo immesso in rete.
- *Perdite di rete/Km rete*: rappresenta l'indice lineare delle perdite idriche complessivamente valutato sull'estensione complessiva delle reti di adduzione e di distribuzione della risorsa idropotabile. Le **norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna** e la **D.G.R. 1550/2003** prevedono quale valore critico 3,5 mc/(m*anno) e quale valore di riferimento 2 mc/(m*anno).
- *Ordinanze sindacali di non potabilità a seguito di segnalazioni dell'AUSL*: deve essere indicato il numero delle ordinanze sindacali di non potabilità emesse a seguito di segnalazioni dell'AUSL.

ACQUEDOTTO		
Denominazione parametro	U.M.	Valore di riferimento
Contatori	[%]	100%
Misuratori di portata nei punti di immissione nella rete di distribuzione	Si/no	si
Dotazione domestica	[l/(ab*g)]	150±10%
N° annuo di controlli di routine	[N. controlli]	4
Presenza di un contratto con un laboratorio di analisi	Si/no (allegare il contratto)	si
Presenza di dispositivi di disinfezione	[% sul V prodotto]	100%
Perdite di rete/km rete	[mc/(m*anno)]	<3,5
Ordinanze sindacali di non potabilità a seguito di segnalazioni dell'AUSL	n.	≤2

7 parametri

Servizio di fognatura e depurazione

Per il giudizio relativo al servizio di fognatura e depurazione si fa riferimento alla normativa nazionale in materia di scarichi idrici (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e alle disposizioni regionali in materia di adeguamento degli agglomerati.

Al fine di valutare la tutela del corpo idrico, deve essere analizzata la destinazione delle acque reflue in considerazione della capacità ricettiva dei corpi idrici, tenendo in debito conto eventuali impatti ambientali che possono essere indotti da tali scarichi.

Per tale motivo devono essere valutati i singoli **agglomerati maggiori di 50 a.e.** individuati dalla Regione Emilia-Romagna nel territorio comunale in relazione alla specifica consistenza e sistema di trattamento.

Dovrà pertanto essere compilata la scheda ricognitiva fornita in allegato.

Per il servizio di fognatura e depurazione verranno valutati i parametri complessivi a livello di gestione comunale di seguito riportati:

- *Autorizzazioni*: viene calcolato come rapporto percentuale degli scarichi dotati di regolare autorizzazione sul numero totale di scarichi presenti sul territorio (è necessario allegare i provvedimenti di autorizzazione).
- *% di sfruttamento impianto di trattamento*: rappresenta la capacità di trattamento dell'impianti in funzione del loro dimensionamento ottimale. Viene espresso come rapporto tra il carico espresso in A.E. allacciati e quelli di progetto. La D.G.R. 1550/2003 prevede quale valore critico il range 80%÷120% e quale valore di riferimento 100%.
- *N° diffide anno 2015 certificato da autorità di controllo*: deve essere fornita un'attestazione dell'autorità di controllo riportante il numero di superamenti /diffide rilevati nell'anno 2015 nel corso dei controlli degli scarichi effettuati nel territorio comunale.

FOGNATURA E DEPURAZIONE		
Denominazione parametro	U.M.	Valore di riferimento
Autorizzazioni	[%]	100,00%
Grado di sfruttamento degli impianti	[%]	120%-80%
N° diffide anno 2015 certificato da autorità di controllo	n.	0

3 parametri

3. Profili procedurali dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2 bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti sulla risorsa idrica e sull'utilizzo efficiente della medesima previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del TUA ai fini della salvaguardia, a fronte delle relative istanze presentate dagli enti locali interessati, si svolge in particolare, secondo i principi di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle seguenti modalità:

- Ai fini della salvaguardia ATERSIR provvede all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b), secondo i parametri di cui al paragrafo 2. del presente documento, con riguardo **esclusivamente** a quelle che si presentano come "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti" ai sensi del medesimo comma 2-bis, lettera b) nel significato esplicitato nel precedente paragrafo 1., dedicato all'ambito oggettivo di applicazione della norma di salvaguardia di cui si tratta;
- In considerazione della necessità per ATERSIR di disporre di informazioni di natura tecnica, gestionale ed infrastrutturale relative al servizio idrico ai fini dello svolgimento della suindicata attività di accertamento, in quanto tale rivolta all'eventuale salvaguardia delle gestioni, gli enti locali istanti sono tenuti a fornire ad ATERSIR i dati contenuti nelle schede allegate, quali parti integranti, al presente documento (cfr. Allegato - "Dati richiesti");
- La decisione relativa alla salvaguardia è assunta con deliberazione del Consiglio d'ambito di ATERSIR sulla base dell'attività di accertamento prevista dal comma 2-bis, lettera b) dell'art. 147, svolta secondo le modalità di cui al presente documento.

ALLEGATO - Dati richiesti

Per effettuare l'accertamento precedentemente descritto vengono richiesti i seguenti dati.

Servizio di acquedotto

		<u>u.m</u>	<u>2015</u>
<i>Numero dei contatori</i>	numero utenze totali	n.	
	numero utenze dotate di contatore	n.	
<i>Misuratori di portata nei punti di immissione nella rete di distribuzione</i>		si/no	
<i>Dotazione idrica domestica</i>	<i>volumi domestici fatturati</i>	mc	
	N. Ab. Serv. residenti	n.	
	N. Ab. Serv. fluttuanti	n.	
<i>N° annuo di controlli di routine</i>	N° controlli di routine	n.	
<i>Presenza di un contratto con un laboratorio di analisi:</i>		si/no	
<i>Presenza di dispositivi di disinfezione</i>	Volume immesso in rete	mc	
	Volume immesso in rete dopo disinfezione	mc	
<i>Ordinanze sindacali di non potabilità a seguito di segnalazioni dell'AUSL</i>		n./anno	
<i>Perdite di rete</i>	Volume prodotto	mc	
	Volume erogato	mc	
	Km di rete di distribuzione	km	
	Km di rete di adduzione	km	



Servizio di fognatura e depurazione

Scheda ricognitiva agglomerati

		u.m	2015
<i>Autorizzazioni</i>	numero scarichi autorizzati	n.	
	numero scarichi non autorizzati	n.	
<i>Grado di sfruttamento degli impianti</i>	A.E. complessivi di progetto *	A.E.	
	A.E. complessivi allacciati *	A.E.	
<i>N° diffide anno 2015 certificato da autorità di controllo</i>		n.	

* Dato riferito a tutti gli impianti di depurazione presenti sul territorio

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 69 del 12 dicembre 2016

Oggetto: **Servizio idrico integrato: Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Approvazione.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 dicembre 2016

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

F.to Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Bologna, 30.12.2016